



LEGGE 1° agosto 1963, n. 32 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 23 agosto 1963).

Istituzione e ordinamento della scuola media.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 1° agosto 1963:

Art. 1.

Allo scopo di elevare le condizioni di istruzione e di educazione del cittadino e di consentire ai giovani la scelta dell'attività formativa e professionale futura è sancita l'obbligatorietà della frequenza alla scuola media che ha la durata di anni tre e costituisce scuola secondaria di primo grado, basata su una nuova impostazione educativa e didattica.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento obbligatorio nella scuola media sono le seguenti: religione, italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica.

Le applicazioni tecniche e l'educazione musicale, obbligatorie nella prima classe, divengono facoltative nelle successive classi.

Con l'insegnamento dell'italiano nella seconda classe vengono introdotte elementari conoscenze del latino che consentano all'alunno di farsi una prima cognizione delle affinità e delle differenze fra le due lingue.

Il latino, quale materia autonoma, è oggetto di insegnamento facoltativo nella terza classe, diviene prova obbligatoria d'esame per coloro che intendono iscriversi al liceo classico.

L'alunno può seguire uno o più insegnamenti facoltativi facendone la scelta all'inizio dell'anno scolastico.

E' compito del Consiglio di classe, mediante frequenti riunioni, di assicurare la coordinazione e uniformità dell'insegnamento.

Art. 3.

Sono materie d'esame: religione, italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica.

Art. 4.

I programmi, gli orari di insegnamento e le prove d'esame sono stabiliti con provvedimento del Deputato alla Pubblica Istruzione, in analogia a quanto è disposto dalla legge italiana 31 dicembre 1962, n.1859, ed eventuali sue modificazioni.

Art. 5.

Alla scuola media si accede necessariamente con la licenza elementare.

L'istruzione impartita nella scuola media è gratuita.

Art. 6.

La promozione negli insegnamenti di cui all'art. 3 consente all'alunno l'accesso alle classi seconda e terza da quelle immediatamente inferiori.

Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° o il 13° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Al termine del triennio l'alunno è ammesso a sostenere l'esame di licenza. Sono pure ammessi all'esame di licenza anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso il 14° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

E' consentito di sostenere la sola prova di latino agli alunni che abbiano o non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza per integrare il diploma di licenza già precedentemente ottenuto.

Art. 7.

E' istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al corso di studi fatto, alla preparazione e alle attitudini dell'alunno.

Il libretto è rilasciato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria.

Art. 8.

I genitori o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti voluti dalla presente legge sono tenuti a far osservare ai fanciulli l'obbligo scolastico.

L'obbligo scolastico diviene operante nei confronti di tutti coloro che conseguono o hanno conseguito la licenza elementare a partire dal corrente anno.

Hanno facoltà di accedere alla scuola media tutti coloro che hanno conseguito la licenza elementare prima del corrente anno, purchè non abbiano compiuto il 13° anno di età.

Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; colui che non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del 15° anno di età, dimostra di aver osservato per almeno 8 anni le norme sull'obbligo scolastico sia elementare che medio.

Art. 9.

La scuola media nella struttura di cui agli articoli precedenti entrerà in funzione con la prima classe dal mese di ottobre 1963 e negli anni successivi con la seconda e la terza, e saranno soppresse in corrispondenza la prima, seconda e terza classe funzionanti secondo il precedente ordinamento.

Art. 10.

I genitori o coloro che ne tengono le veci che risulteranno contravventori all'obbligo scolastico, sia elementare che medio, saranno ammoniti dalla Deputazione degli Studi o da organi scolastici da essa delegati a provvedere entro un termine perentorio all'iscrizione dei fanciulli e a consentire la loro normale frequenza alla scuola.

In caso di inosservanza dell'intimazione, qualora non sussistano gravi e fondate ragioni, sarà applicata l'ammenda fino a L. 20.000 elevabile fino a L. 50.000 a seconda della continua renitenza nel corso di un anno.

Art. 11

L'insegnamento, a seconda delle specifiche materie, è affidato al personale statale inquadrato nel vigente ruolo insegnanti per il settore Medie e per il settore Professionali.

Art. 12.

Sono abolite tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 agosto 1963-1662 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Leonida Suzzi Valli - Stelio Montironi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.